



## USO UFFICIALE – A

**Richiesta di sgravio dall'imposta sul valore aggiunto (IVA) alla fonte per acquisti di beni o di prestazioni di servizi del valore di almeno 100 franchi (IVA inclusa) effettuati sul territorio svizzero da missioni diplomatiche, missioni permanenti, sedi consolari e organizzazioni internazionali (di seguito: beneficiario istituzionale).**

**Parte da compilare dal beneficiario istituzionale** (con la macchina per scrivere o in stampatello)

**Il beneficiario istituzionale indicato qui di seguito** (denominazione e indirizzo del beneficiario istituzionale)

\_\_\_\_\_

richiede lo sgravio dall'IVA alla fonte per gli acquisti di beni o di prestazioni di servizi citati di seguito in termini generali ed effettuati sul territorio svizzero esclusivamente all'uso ufficiale:

\_\_\_\_\_

Il beneficiario istituzionale attesta, con il suo timbro e la firma di una persona debitamente autorizzata, che i beni o le prestazioni di servizi per i quali è richiesto lo sgravio alla fonte sono destinati al proprio uso ufficiale. Se le condizioni necessarie per l'esenzione non sono più adempite, segnatamente perché i beni o le prestazioni di servizi non sono più destinati all'utilizzazione inizialmente prevista, il beneficiario istituzionale si impegna a pagare al prestatore l'ammontare d'IVA corrispondente.

Luogo e data: \_\_\_\_\_

Nome, funzione e firma di una persona debitamente autorizzata:

\_\_\_\_\_

Timbro del beneficiario istituzionale:

\_\_\_\_\_

**Parte da compilare dal prestatore (fornitore o prestatore di servizi)**

Data, numero e importo della fattura:

\_\_\_\_\_

Denominazione e indirizzo del prestatore, N.IVA:

\_\_\_\_\_

**Nota per il prestatore: favorite consultare le condizioni necessarie allo sgravio alla fonte menzionate a tergo o pubblicate sul sito internet dell'AFC al seguente indirizzo: [www.estv.admin.ch](http://www.estv.admin.ch). Solo le fatture per forniture di beni o prestazioni di servizi del valore di almeno 100 franchi (IVA inclusa) danno diritto all'esenzione.**

**Informazioni per il prestatore (fornitore o prestatore di servizi)  
sulle condizioni necessarie allo sgravio alla fonte**

1. Dovete accordare lo sgravio dall'IVA alla fonte al cliente (beneficiario istituzionale), se ricevete questo documento in forma originale. **Le indicazioni da compilare, inclusi il timbro del beneficiario istituzionale e la firma di una persona debitamente autorizzata, non possono essere riprodotte mediante facsimile o fotocopie.** I moduli ufficiali **non compilati** possono essere fotocopiati (recto e verso).
2. Dovete inoltre assicurarvi che il vostro cliente è un beneficiario istituzionale ai sensi dell'articolo 143 capoverso 2 dell'ordinanza del 27 novembre 2009 concernente l'imposta sul valore aggiunto (OIVA). Si considerano beneficiari istituzionali, in particolare, le missioni diplomatiche, le missioni permanenti (missioni permanenti presso l'Ufficio delle Nazioni Unite e di altre organizzazioni internazionali, le missioni permanenti presso l'Organizzazione mondiale del commercio, le rappresentanze permanenti presso la Conferenza sul disarmo, le delegazioni permanenti di organizzazioni internazionali presso le organizzazioni internazionali, gli uffici di osservatori e assimilati, così come le missioni speciali a Ginevra), le sedi consolari e le organizzazioni internazionali.

Attiriamo la vostra attenzione sul fatto che lo sgravio alla fonte è possibile unicamente per i beni e le prestazioni di servizi destinati all'uso ufficiale del beneficiario istituzionale. L'esenzione fiscale può ugualmente essere ottenuta presso un fornitore che vende beni mobili usati e accertabili per i quali ha fatto valere la deduzione dell'imposta precedente fittizia al momento dell'acquisto o se realizzate vendite a condizioni speciali (p. es. durante i saldi).

3. Tutte le rubriche della *“Parte da compilare dal beneficiario istituzionale”* devono essere debitamente compilate. Lo stesso vale per la *“Parte da compilare dal prestatore”*.
4. La vostra fattura deve riportare, sull'originale e sulle copie, la menzione “Esente” o “Esenzione dall'IVA secondo l'art. 144 OIVA”. L'indicazione “IVA incl.” (con o senza menzione dell'aliquota d'imposta) prestampata sulle fatture va cancellata sia sull'originale, sia sulle copie. **Altrimenti, l'IVA è dovuta anche se la presente richiesta di sgravio alla fonte è debitamente compilata.**
5. Il contribuente deve conservare debitamente tutti gli originali dei moduli ufficiali utilizzati con gli altri documenti giustificativi (copie delle fatture) fino alla scadenza della prescrizione assoluta (art. 42 e 70 cpv. 2 legge federale del 12 giugno 2009 concernente l'imposta sul valore aggiunto [LIVA]). Per quanto riguarda i moduli ufficiali trasmessi e conservati per via elettronica, sono applicabili per analogia le disposizioni dell'articolo 122 OIVA.
6. I contribuenti devono dichiarare alla cifra 200 del rendiconto IVA le cifre d'affari provenienti da forniture e prestazioni di servizi sgravate dall'IVA effettuate ai beneficiari istituzionali e alle persone beneficiarie. Essi portano in deduzione tali importi alla cifra 220 dello stesso rendiconto. **I giustificativi non devono essere allegati, ma essere presentati soltanto su richiesta esplicita dell'AFC.**
7. **Solo le fatture per forniture di beni o prestazioni di servizi del valore di almeno 100 franchi (IVA inclusa) danno diritto all'esenzione.**  
L'esenzione può essere accordata unicamente per i beni o le prestazioni di servizi che sono menzionati sia sull'ordinazione, sia sulla fattura.
8. Per ulteriori informazioni, potete rivolgervi alla Divisione principale dell'imposta sul valore aggiunto, Schwarztorstrasse 50, 3003 Berna, tel. 058 480 84 69 – 058 462 80 06 – 058 480 85 64.